

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 884)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENEDETTI, VALLAURI e DE UNTERRICHTER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre, 1935, n. 1827

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 69 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e all'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, nonchè all'articolo 7 del regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione degli istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove Province, al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2062, e al regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2605, relativi al trattamento di riposo per il personale di servizio dipendente dalle scuole industriali, commerciali ed artistiche, sono state a suo tempo istituite forme speciali di previdenza mediante convenzioni stipulate fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed enti ed associazioni per assicurare ai dipendenti o rappresentanti degli enti ed associazioni stessi un trattamento di pensione secondo

modalità e condizioni risultanti dalle singole convenzioni.

Il funzionamento delle gestioni relative alle accennate forme speciali di previdenza, ha seguito costantemente gli schemi concordati dando luogo alla erogazione delle prestazioni nella misura monetaria prevista.

Senonchè tale sistema previdenziale, che in condizioni di statico equilibrio economico e monetario assicurava un trattamento generalmente più favorevole di quello dell'assicurazione generale obbligatoria si dimostrò inadeguato non appena gli eventi bellici e post-bellici, influendo sfavorevolmente sul potere di acquisto della moneta, posero il problema dell'adeguamento delle prestazioni previdenziali al costo della vita.

In regime assicurativo comune, avente larga base mutualistica, il problema ha potuto essere risolto in un primo tempo con i trattamenti integrativi in materia di assicurazioni sociali e con la corresponsione di assegni di solidarietà ai pensionati e successivamente con la legge 4 aprile 1952, n. 218, la cui applicazione ha consentito il generale

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Inoltre con altre leggi sono stati apportati miglioramenti notevoli ai trattamenti di pensione del personale degli enti locali gestiti dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Invece, per i trattamenti derivanti dalle dette convenzioni, stante il loro carattere particolare, non sono stati emanati provvedimenti analoghi, nè sussiste, allo stato, la possibilità di indurre gli enti convenzionati ad assumere i maggiori oneri necessari per adeguare all'attuale costo della vita le pensioni in godimento a suo tempo liquidate a norma di convenzione.

Evidente appare, pertanto, la necessità di sanare una situazione divenuta insostenibile, sia sul piano economico e sociale per la insufficienza delle prestazioni, sia sul piano tecnico e finanziario per il forte *deficit* formatosi in quasi tutte le gestioni convenzionarie di cui trattasi, e ciò anche nella considerazione che in tale situazione di grave disagio sono venuti a trovarsi gruppi di lavoratori appartenenti a categorie che hanno già ottenuto, in base a disposizioni legislative più o meno recenti, l'adeguamento del loro trattamento previdenziale.

Poichè il problema non presenta possibilità di soluzione in via amministrativa, si rende necessaria ed urgente l'emanazione di norme legislative intese:

a) a dichiarare decadute ad ogni effetto le convenzioni anzidette;

b) a reinserire gli iscritti e i pensionati delle varie convenzioni nel comune regime previdenziale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle casse di previdenza per le pensioni dei dipendenti enti locali, a seconda della loro categoria di appartenenza;

c) a consentire agli iscritti e ai pensionati delle convenzioni di beneficiare dello

stesso trattamento previsto dalle norme in vigore per le rispettive categorie.

Si tratta in sostanza di trasferire alle gestioni previdenziali sopra indicate gli iscritti e i pensionati delle convenzioni da dichiarare decadute *ope legis*.

Tali convenzioni sono in numero di 24 di cui 14 stipulate da enti locali (Comuni o Provincie) dei territori annessi dopo la prima guerra mondiale e 10 da altri enti pubblici e associazioni varie.

Le convenzioni stipulate da enti locali riguardano n. 2.800 iscritti in attività di servizio, 450 iscritti cessati dal servizio senza pensione e 350 pensionati. Le altre riguardano 400 iscritti in attività di servizio, 25 iscritti cessati dal servizio senza pensione e 150 pensionati.

Nel complesso il provvedimento interessa n. 4.175 posizioni assicurative delle quali 3.600 dovrebbero passare agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, trattandosi di dipendenti e di ex dipendenti di enti locali soggetti alla particolare forma di previdenza disciplinata dal decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, e 575 dovrebbero passare all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, trattandosi di dipendenti di altri enti pubblici o di appartenenti ad associazioni professionali soggetti alla predetta assicurazione.

L'onere derivante dalla differenza fra le riserve costituite a norma di convenzione per le pensioni in godimento e per i periodi di iscrizione e quelle che si rendono necessarie in base agli ordinamenti delle gestioni alle quali gli iscritti e i pensionati delle convenzioni sono trasferiti, deve essere posto a carico delle gestioni stesse.

Per i motivi dianzi esposti confidiamo che il Senato voglia dare la approvazione al disegno di legge, che risponde ad una reale esigenza di giustizia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le convenzioni stipulate tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti di cui all'articolo 69 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, numero 1422, e all'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazione nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per assicurare un trattamento di previdenza a favore dei dipendenti degli enti predetti per i quali siano stati dalla legge istituiti trattamenti di previdenza obbligatoria, si intendono scadute ad ogni effetto.

Si intendono egualmente scadute le convenzioni richiamate nell'articolo 7 del regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, nonché quelle approvate con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2062, e con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2605.

Art. 2.

Gli iscritti ai trattamenti di previdenza disciplinati dalle convenzioni dichiarate scadute ai sensi del precedente articolo 1 che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altre forme di previdenza obbligatoria stabilite per legge, sono trasferiti alle rispettive gestioni previdenziali. I periodi di iscrizione al trattamento di previdenza regolato dalle convenzioni scadute sono riconosciuti validi ai fini del diritto alle prestazioni previste dall'ordinamento previdenziale al quale gli iscritti sono trasferiti.

Ove non si faccia luogo all'applicazione del precedente comma, i periodi di iscrizione predetti sono da considerare come periodi di contribuzione all'assicurazione facoltativa regolata dall'articolo 85 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per le prestazioni liquidate o da liquidare in base alle convenzioni di cui al precedente articolo 1 aventi decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge si provvede come segue:

a) per gli iscritti appartenenti a categorie soggette all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per i quali il trattamento previdenziale previsto dalla convenzione speciale ha carattere sostitutivo della assicurazione predetta, le prestazioni sono trasferite a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che è tenuta a riliquidarle secondo le norme della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, prendendo per base di calcolo il contributo obbligatorio che avrebbe dovuto essere versato all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla retribuzione percepita dall'iscritto e sulla quale il contributo è stato versato a norma della convenzione;

b) per gli iscritti appartenenti a categorie soggetti a trattamenti di previdenza obbligatoria diversi da quello indicato alla precedente lettera a), le prestazioni sono trasferite a carico della gestione previdenziale presso la quale gli interessati avrebbero dovuto essere iscritti a norma di legge. La gestione provvede a riliquidare le dette prestazioni in base alle norme vigenti.

Le nuove prestazioni risultanti dalla riliquidazione effettuata ai sensi delle lettere a) e b) del comma precedente decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso i beneficiari di prestazioni liquidate in applicazione delle preesistenti convenzioni conservano il diritto di continuare a percepire, a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle altre gestioni di previdenza l'eventuale maggiore prestazione che ad essi

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competere secondo le norme della convenzione scaduta.

Per coloro che appartengono a categorie non soggette ad altro trattamento di previdenza obbligatoria, le prestazioni continuano a far carico all'assicurazione facoltativa regolata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a trasferire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero alle altre gestioni di previdenza, i valori capitali residui o le riserve già costituite in applicazione della convenzione relativamente a ciascun iscritto o pensionato trasferito.

Art. 5.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della

presente legge, cessa l'obbligo degli adempimenti posti a carico degli enti che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelli posti a carico dei rispettivi dipendenti fermo restando il diritto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ad esigere quanto dovuto a tale data a norma delle convenzioni scadute.

Art. 6.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di stipulare convenzioni in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Gli atti compiuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti o associazioni di cui al medesimo articolo 86 nonché dagli iscritti, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono esenti da tassa di bollo e di registro.